

## ***AVVIO/PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE***

Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 o, in caso di lavoro domestico, all'INPS, secondo quanto previsto dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2. Tale comunicazione è messa a disposizione di INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ministero dell'Interno secondo gli standard di cooperazione applicativa. Tale comunicazione dovrà contenere i dati essenziali del rapporto di lavoro, avendo cura di indicare, in particolare, un codice fiscale, anche generato provvisoriamente, e la tipologia del permesso di soggiorno, valorizzando, ove non già posseduto dal lavoratore, il campo "in attesa di permesso di soggiorno".

Al riguardo, per l'invio della comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro è assolutamente indispensabile che il lavoratore sia in possesso di un codice fiscale, anche provvisorio.

Nell'ipotesi di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, in tutte le ipotesi previste dal comma 3 del decreto legge 34/2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n.77, il sistema informatico del Ministero dell'Interno che riceve l'istanza provvede anche alla trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione se il codice fiscale del lavoratore è già indicato nella stessa. Nel caso in cui il lavoratore sia privo di un codice fiscale, il Ministero dell'Interno trasmette un elenco massivo dei suddetti lavoratori all'Agenzia delle Entrate che provvede ad attribuire il codice fiscale e restituire il predetto elenco al fine di inserire il dato nell'istanza; a questo punto viene generata la comunicazione obbligatoria con la data di assunzione indicata nell'istanza. Il datore di lavoro potrà, comunque, consultare la comunicazione obbligatoria di assunzione, accedendo alla propria home page del sito internet attraverso il quale è stata inviata l'istanza di regolarizzazione.

Qualora, invece, il datore di lavoro abbia dichiarato di voler concludere un contratto di lavoro, la comunicazione obbligatoria non può essere trasmessa d'ufficio, atteso che l'amministrazione non può sostituirsi alla volontà del datore di lavoro, non conoscendo il momento in cui quest'ultimo voglia procedere all'assunzione del lavoratore; quindi, in questo caso, è necessario che la comunicazione venga inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le disposizioni generali vigenti, entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, dallo stesso datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l'istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall'Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell'Interno.

Alla conclusione positiva della procedura di regolarizzazione con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Ministero dell'Interno comunicherà l'esito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che provvederà a rettificare la comunicazione obbligatoria, aggiornando tali campi e inviando l'informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Le informazioni relative al permesso di soggiorno (numero titolo, data di scadenza,..) eventualmente da rettificare, verranno messe a disposizione dalla Questura attraverso appositi canali di cooperazione applicativa verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Se la procedura di regolarizzazione si conclude negativamente, analogamente il Ministero dell'Interno comunicherà l'esito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che effettuerà una comunicazione di cessazione, avente la data coincidente con quella generata dal Sistema Informatico dello Sportello unico dell'Immigrazione e inviando tale informazione a tutte le amministrazioni attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Qualora successivamente alla presentazione dell'istanza e conseguente invio della comunicazione obbligatoria, generata automaticamente dal Sistema Informatico dello Sportello Unico dell'Immigrazione, intervenga un provvedimento di diniego, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione di cessazione al Servizio competente nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Per ulteriori istruzioni in merito agli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa in capo al datore di lavoro, si rinvia ad apposite circolari che saranno adottate da parte dell'INPS e dell'INAIL.